

076

SENATO DEL REGNO

N. 1730

576

VERIFICAZIONE DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

Cognome e nome del Senatore *Ciraolo Giovanni*
Data del R. Decreto di nomina *6 Ottobre 1919*
Categoria nel R. Decreto riferita *21^{ma}*
Luogo e data di nascita *Reggio Calabria il 24 Maggio 1873*
Titoli gentilizi e cavallereschi, Professione, ecc. *Ex Off. ~~di~~ avvocato*

Documenti presentati:

- 1) Fide di nascita*
- 2) Documenti riguardanti il senato.*

Data dell'adunanza nella quale furono esaminati i titoli presentati e risoluzioni adottate

Nome del relatore *Prebitero*
Data della relazione e numero dello stampato *8 Dicembre 1919 (Doc. XXIV)*
Data dell'ammissione *9 Dicembre 1919* Data del giuramento *10 Dicembre 1919*
Data della trasmissione al nuovo Senatore del R. Decreto di nomina a Senatore *10 Dicembre 1919*

Annotazioni:



G. ...

Ciraolo

CARTE POSTALE


2

Correspondance

Adresse

~~IX - IX~~
1920

Archivio storico del Senato della Repubblica



Giuseppe Cirasola

CARTE POSTALE

4

Correspondance

Adresse

AM
M. Br.
1925

ASSI
Archivio storico del Senato della Repubblica

1667

1667

5

562

Ciraolo

av. Giovanni



Municipio di Peggio Calabria
Ufficio dello Stato Civile
Estratto

Dai Registri degli atti di nascita del
Comune di Peggio Calabria nell'anno
mille ottocento settantasei

N° 640. Circolo Giovanni e Milio

L'anno mille ottocento settantasei nel
giorno ventiquattro del mese di maggio nella
casa Comunale all'ora due pomeridiana
innanzi a me e paritanto Giuseppe
Dejoris del Comune di Peggio, delegato in
data diciotto dicembre mille ottocento
settantasei alle funzioni per tutti gli
atti dello Stato Civile di questo Comune
di Peggio, Circondario di Peggio, Pro-
vincia di Calabria Ultra prima
è comparso Circolo Antonino di Santo
Dimitri Trentadue, maggiore, domici-
liato in Peggio, il quale mi ha presenta-
to un bambino di sesso maschile che
si dichiara essergli nato nel giorno ven-
tiquattro del mese ed anno corrente
alle ore sette pomeridiane dalla di lui
moglie Harriet Julia fu Samuele

L'anno ventiquattro seco lui somi-
 ciata nella casa di sua abitazione
 posta sulla strada San Filippo ed al
 quale figlio dichiara dargli nome di
 Giovanni Ottilio. La quale dichiarazio-
 ne vien fatta alla presenza di Mar-
 ciano Fabrizio fu Bancrazio d'anni
 ottanta proprietario e di Angelucci
 Carlo fu Paolo d'anni quarantadue
 ingegnere, residenti in questo Commu-
 ne, testimoni fatti dal dichiarante
 dopo i quali dopo d'aver avuto let-
 tura del presente procepibile
 pero contemporaneamente mi
 doppi registrati pieno meco e col di-
 chiarante sottoscritti. Firmati: Anto-
 nino Circolo - Carlo Angelucci - Fabrizio
 Marciano - Giuseppe Cirano

Per copia conforme all'originale
 Reggio Calabria li 6 ottobre 1919

L'Ufficiale
 A. Maldone



visto per la legalizza-
 zione della firma

di A. M. Poterato ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria -

Reggio Cal. 16 ottobre 1919

Il Cancelliere
A. Poterato

M. Cesare
Vingitieri



ASSOR

Archivio storico del Senato della Repubblica

DIREZIONE GENERALE

Original

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica



Prov. di ROMA

Provincia di Italia

Provincia di Roma

Comune di Roma

Regia delle Imposte dirette e latente di Roma

L'artefice dno Birardo Giovanni di Antonio figura d'arte
to suo ed inguanto cessato


	Lire	Centi
1. Il catasto fabbricato di Roma per un fabbricato in Via Ulpiano ai Cell 37 a 57 e via Calamatà ai Cell 33-35 di piani 8 vani 104, d'ente al la mappa 149 col d 676 con lire imposte 11778 su cui venne liquidata l'imposta eseciale nel 1919 in	Lire	282672
2. Per il contributo personale di guerra per l'anno 1919 venne liquidata l'imposta eseciale in	Lire	41460
3. Per ricchezza mobile riferibile alla sua professione di avvocato sul quale trovata tassata l'erede di Lire 6000 è stato nel 1919 liquidata l'imposta eseciale in	Lire	960
Totale L		220132

Di conto Lire 2201 quattromila duecento uno di importo
di variabile

L' Agente
Vigilante

Roma 6 Settembre 1919
Visto

L' Agente Superiore
Lombardi



Reg. n. 339

Diritti Catastrali Lire 2.30

di rettifica " 0.30

Totale Lire 2.60

Boll. N. 036

Esatte Lire 2.60

p. l. Procuratore
Galli





3882

12

Regno d'Italia

Provincia di Roma

Comune di Roma

Regia delle Imposte dirette Catasto di Roma

Si certifica che Cavaolo Giovanni di Antonino figura iscritto nei ruoli fabbricati del comune di Roma esercizi 1916, 1917 e 1918 per un reddito imponibile di L. 11778 e le imposte erariali compresi i decimi liquidate negli anni sotto l'anno seguente

Anno	articolo Cavaolo	Redd imponib. Lira cent	Imposta erariale o decimi	
			Lira	Cent
1916	1437	11778	2310	89
1917	1451	11778	2380	31
1918	1476	11778	2826	72
Totale			7517	92

Scanti Lire Settemila cinquecento diciassette e cente
trenta due di imposta erariale compresi i decimi li
liquidate negli anni 1916 1917 e 1918

Segue

Si certifica pertanto che nei secoli di
 ricchezza mobile del comune di Roma sovra
 gli anni 1916, 1917, 1918 risulta iscritto lo Stato Ci
 vico Giovanni per i seguenti redditi imponibili
 sui quali saranno liquidato l'importo esareale re
 lativo

Anno	Art. di fine	Redd. imponib.		Imp. Esareale		
		Lire	Cent	Lire	Cent	
1916	1084	405		87	66	
1917	1029	6000		488	65	
1918	4945	6000		921	26	
Totale				L	1897	57

Reg. di 319
 Diritti Catastali lire 2.40
 e restituzione 0.45
 Esatale lire 3.15

Dieci Lire mille ottocento novantasette e centesimi trentadue
 70 di importo esareale

Roma 17 Ottobre 1917

L. Agente Superiore

Calogian




Esatt. L. 3.15 Boll. N. 936
 diritti cat.

Il Ricevitore

[Signature]





Certifico che dal 15 Giugno 1915 l'Avv. Giovanni Ciraolo è stato nominato dalla Società L'Editrice collaboratore politico e consulente tecnico del Giornale "Il Messaggero" nomina tutt'ora in corso di esecuzione .

Certifico che dal 1° Ottobre 1915 in poi continuativamente , l'Avv. Ciraolo ha percepito in conseguenza di detta sua nomina, un assegno mensile di Lire Milleduecentocinquanta fino al 31 dicembre 1915 e di Lire Millesettecentocinquanta dal 1° gennaio 1916 in poi.

Certifico che di tale assegno l'Amministrazione della Società "L'Editrice" ha tenuto conto nel concordato eseguito con l'Agenzia delle Imposte di Roma ai fini della applicazione della tassa di ricchezza mobile sugli stipendi e sugli assegni della Società stessa , negli anni 1916 - 1917 = 1918 = 1919 .

Roma 29 Ottobre 1919

Giornale "Il Messaggero",

Il Direttore Amministrativo

Ferdinando Mele



Gertorio che dal 15 giugno 1915 l'Avv. Giovanni
 Girasole è stato nominato dalla Società L'Editrice
 collaboratore politico e consulente tecnico del
 Giornale "Il Messaggero" nomina tutt'ora in corso
 di esecuzione.


Gertorio che dal 1° Ottobre 1915 in poi
 continuativamente, l'Avv. Girasole ha perseguito in
 conseguenza di detta sua nomina, un assegno men-
 sile di Lire Millesecentocinquanta fino al 31
 dicembre 1915 e di Lire Millesecentocinquanta
 dal 1° gennaio 1916 in poi.

Gertorio che di tale assegno l'Amministra-
 zione della Società "L'Editrice" ha tenuto conto
 nel concordato eseguito con l'Agenzia delle Impo-
 ste di Roma ai fini della applicazione della tas-
 sa di ricchezza mobile sugli stipendi e sugli as-
 segni della Società stessa, negli anni 1915 - 1917
 - 1918 - 1919.

Roma 29 Ottobre 1919

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]

810



Spett.le Agenzia delle imposte dirette di Roma

Il sottoscritto certifica che la
Societa' Anonima "L'Editrice",
esercitante il giornale "Il Messaggero"
suvasi iscritta nei mobili mobiliari
di quest' Agenzia per gli impieghi
e assiguri i corrispettivi al dipendente
personale.

L'importo dei suddetti diritti
passivi e della relativa imposta
erariale si richiessa mobile
per gli anni 1916, 1917, 1918 e 1919
e' il seguente:

per 1916	Sudito	100.000	Importo	11301,-
per 1917	"	100.000	"	11588,62
per 1918	"	130.000	"	15266,39
per 1919	"	140.000	"	15718,54

Trattandosi il presente e' il C. n.
Circolo Coo. Giovanni... che ha
richiesta, quale eccusa parte, della
redazione del suddetto giornale.

Roma 30 ottobre 1919


L'Agente cap.

Posticum (X)



Roll. 401078
Es. Me. L. 045
41 Rini. Pare
Agell

Reg. 1.1.616
Diritti Catastali Lire 0.50
is
autuarie " 0.25
Totale Lire 0.75





Conservazione delle ipoteche di

Roma

1907

Il Conservatore dell'Ufficio delle Ipoteche
di Roma, reduce la domanda presentatagli
come segue letteralmente copiata

Al Signor Conservatore delle Ipoteche di Roma

Si domanda il certificato delle Scissioni
e Trascessioni a carico dell'On. Avvocato

Giovanni Cirio di Anagnino

sopra il seguente fondo urbano posto nel
Comune di Roma, Casa in Via Alpina

Numero 27 a 27 trentasette a trentasette

e via Calamatta Numero 22 a 27 trentatré

a trentatré Numero 149 centosessantadue

Numero 676 seicento settanta e più otto

e ram centosette coll'Imponibile di Lire

Centocinquante e trentatré Lire 1178.

acquistata con atto Notarile in Data di

Trenta Dicembre 1912 millenovecentodieci

registrata a Roma il quattordici Gennaio

millenovecentodieci Numero 8011 del Libro

Spedire del Banco di Napoli

Roma 10 Dieci Novembre 1919 millenove

centodieci (ft.) On. Giovanni Cirio

Certifica

Che a carico del Signor On. Avvocato

Garanzia Circolo di Anticima sopra
 il fondo specificatamente descritto nella
 sopraripetuta domanda dal giorno di Brentano
 Dicembre 1912 millenovecento Dieci a tutto il
 giorno 14 quattro. Novembre 1919 millenove-
 centoquannove - non garanzia Incasum
 Ipotecare e non esistono trascritti

SPECIFICA

Per N° 3 fogli bollati da L. 3 - impiegati nel
 presente documento. L. 3

Per N. Marche o Visto pel bollo L. _____


Esatto in Totale L. 3

Diconsi Lire


Ter

Il Conservatore

[Handwritten signature]



[Faint background watermark: 'ARCHIVIO STORICO DEL TRIBUNALE DI ANTICIMA' and 'CANTONE DI ANTICIMA']



Coattania comunale

di

Roma

N° 1046

Diritto L. 0.25

493

Il sottoscritto certifica che il
Sig. Circolo Giovanni D'Antonio
con la bolla n° 8300 del giorno
1 febbraio 1916 ha pagato la sum-
ma di Lire e centonovantadue
e 4/100, ballo compreso, per prima
rata articolo 1437 imposta fabbricati
190 scdici (1916).

Si richiama il presente certificato
al richiedente dell'interoato che ha
dichiarato d'aver smesso la quietanza
originale ed in analogia dell'articolo
13 dei vigenti capitoli comunali

Roma li 14 dicembre 1919

L'Esattore
G. Esattore





Esattoria Camerale
di
Bassa

N° 1046

Diritto L. 0.25

193

L'Esattore certifica che il
signor Biagio Giovanni d'Antonio
con la bolla n° 137790 del giorno
9 Settembre 1918 ha pagato la som-
ma di Lire Millecinquantadue
e 100 di centesimi come segue:

Art° 1456 fabbricati rurali 1918	T. n° 784	66
" 1456 " " spec. Pav. C. I.	" "	110 95
" 1945 10 ^{ma} Malile " prim 1918	" "	153 56
	Bollo	30

} Totale c. s. Lire 1032 43

Si rilascia il presente certificato a rickè-
sta dell'interessato che ha dichiarato d'aver
comprato la quietanza originale ed in con-
formità dell'articolo 13 del vigente capito-
li normale.

Bassa li 14 dicembre 1919



L'Esattore
Glycerich



Esattoria Cassinese
di
Pavia

N° 1046

Diritto L. 0 29

493

Il sottoscritto certifica che il
Cigar Ciraolo Giovanni di Antonino
con la balotta n° 209965 del giorno
5 dicembre 1918 ha pagato la sum-
ma di Lire ebbi seicentoquattro
e 32/100 di obolo come segue:

Aut 1156	Gallivati ruolo pp ^{le} 1918 VI nota	L. 787 64
" 1156	" " speciale " Doc. 6 ^{ta} Nota	" 110 95
" 4963	No Malile " pp ^{le} " VI nota	" 153 56
" 6795	Famiglia 18 " " IV "	" 156 43
" 481/c	" 16 " " "	" 156 43
" 642/c	" 17 " " "	" 156 51
" 3181	Domestici 18 II "	" 15 15
" 671	Contributo personale Guerra Ind.	" 64 34
	Dallo "	" 30

}
}

Totale c. s. Lire 1604 32

Si rilascia il presente cer-
tificato a richiesta dell'inter-
sato che ha dichiarato d'aver
smonato la quietanza originale

ed in analogia dell'articolo 13
dei viginti capitali normali,
Roma li 14 edavento 1919

L'Esattore

G. Bianchi



ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

REGNO

1918

SENATO DEL REGNO (N. XXIV
documenti)

RELAZIONE

DELLA

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

SOPRA LA NOMINA

del Signor **Ciraolo** avv. Giovanni

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 6 ottobre del corrente anno, per la categoria 21^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor avvocato Giovanni Ciruolo.

La vostra Commissione, avendo riscontrato

esatto il titolo e concorrendo nel signor Ciruolo gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporre, ad unanimità di voti, la convalidazione.

Addì 8 dicembre 1919.

E. PRESBITERO, *relatore*.

7 /

24

CONVALIDAZIONE DEI TITOLI A SENATORE

del Signor **Ciraolo Giovanni**

Senatori votanti . . . 83 _____

Maggioranza 42 _____

Senatori favorevoli _____ 74

Senatori contrari . _____ 9

Senatori astenuti . . _____

Il Senato _____

Onorevole

Senatore Giovanni Ciracola



Levrone

SENATO del REGNO
UFFICIO DI SEGRETERIA
IL DIRETTORE

Levrone



27

Senatore Ciruolo

Ricevo dalla Segreteria del Senato il
piego n. 908/2651 contenente copia del decre-
to di nomina a Senatore, copia del Regolamen-
to del Senato, copia dell'elenco alfabetico dei
Senatori nonchè le bollette dell'esattoria di
Roma per gli anno 1917, 1918 e 1919.

Roma, addì 10 dicembre 1919

IL SENATORE

Giovanni Ciruolo

Da restituire valendosi dell'unita busta in franchigia.

Elenco delle Commissioni legislative

- 1 - Commissione di finanza;
- 2 - Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale;
- 3 - Commissione degli affari interni e della giustizia;
- 4 - Commissione degli affari dell'Africa Italiana;
- 5 - Commissione delle Forze Armate;
- 6 - Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare;
- 7 - Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni;
- 8 - Commissione dell'agricoltura;
- 9 - Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia.

Indicazione, in ordine di preferenza, delle Commissioni legislative, ad una delle quali desidererei essere assegnato.

- 1° Com^{na} di Affari P. e del. Comunicazioni *di*
- 2° Com^{na} dell'Educ. Naz. e della Cultura P.
- 3° Com^{na} della Giustizia (a cui varo una Sub. Com.)

Addì 20 Marzo 1939-XVII.

IL SENATORE

Giovanni Craxi

CATEGORIA SENATORI

N°


SENATO DEL REGNO

SEGRETARIATO GENERALE



OGGETTO

CIRAOLO avv. Giovanni





ANNO, 23 MARZO 1952

Handwritten signature and scribbles in blue ink, including the word 'viva'.

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

La Commissione ha avuto l'onore di ricevere, nel corso
del suo lavoro, le osservazioni e le proposte di
varie nature, sia da parte dei parlamentari, sia da
parte di cittadini e di associazioni, che si sono
interessate al problema in esame. Il presente
rapporto ha lo scopo di esporre le conclusioni
alla Commissione, e di giustificare il parere
emesso. Il presente rapporto è diviso in
due parti: la prima, che costituisce il
corpo del rapporto, e la seconda, che
contiene le conclusioni e le proposte.
La prima parte è divisa in tre sezioni:
la prima, che tratta del problema in
esame; la seconda, che tratta delle
osservazioni e delle proposte ricevute;
la terza, che tratta delle conclusioni
e delle proposte della Commissione.
La seconda parte è divisa in due sezioni:
la prima, che tratta delle conclusioni
e delle proposte della Commissione;
la seconda, che tratta delle conclusioni
e delle proposte del Parlamento.

La Commissione ha l'onore di comunicare
al Parlamento le conclusioni e le proposte
emesse. Le conclusioni e le proposte
emesse dalla Commissione sono le
seguenti: 1. che il problema in
esame è di natura politica; 2. che
il Parlamento deve intervenire
per risolvere il problema; 3. che
il Parlamento deve approvare
la legge proposta dalla
Commissione.



SENATO DEL REGNO

*Intendente
Cos'è?*

ROMA, 23 dicembre 1940.XIX.

Caro Presidente,

Poichè in sei riunioni della Commissione legislativa dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni sono stato assente, credo di dovermi giustificare presso di te.

Nella riunione del 24 giugno, riferii su la petizione di un ingegnere Olindo Valeri, il quale invocava la costituzione di un Collegio di giustizia che giudicasse presunti impedimenti obliqui e ostilità interessate, che, a suo dire, la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato avrebbe opposto ad una sua invenzione di longarine in cemento armato, da sostituire alle traverse nella costruzione dei binari.

La Commissione, in quanto Corpo legislativo, non avendo titolo per sottoporre ad istanze straordinarie querele private o individuali soluzioni di problemi tecnici, avrebbe potuto proporre l'invio della petizione al Ministero delle Comunicazioni.

Ma insorgeva, a giudizio del relatore, un ostacolo pregiudiziale contro questa applicazione della prassi regolamentare. E cioè, che la petizione stessa era stata presentata simultaneamente al Senato ed alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Il relatore considerava questa una inaccettabile e pericolosa deroga sia ai principi generali del diritto, che non consentono di adire nello stesso tempo due istanze per lo stesso oggetto di giudizio; sia ad una necessità politica superiore, che esige di non esporre mai, in alcuna forma, le due Camere a pronunciarsi in separata sede; sulla stessa petizione, per non esporle a risoluzioni divergenti o contraddittorie.

La relazione concludeva testualmente :

- Non può essere ammesso che su una stessa petizione siano, in pari tempo, invocati il giudizio e lo stesso provvedimento dei due rami del Parlamento. I quali, se nella loro funzione legislativa procedono consecutivamente, nel ricevere il diritto di petizione dei cittadini non potrebbero giudicare nè simultaneamente nè consecutivamente. La dottrina costituzionale, considerando il diritto di petizione sancito dall'articolo 57 dello Statuto, ha concluso che: "le petizioni incominciano e finiscono in una sola delle due Camere, a scelta del richiedente; e in nessun caso trapassano dall'una all'altra come accade per i progetti di legge." Per queste ragioni, si propone alla Commissione il

rinvio della petizione dell'Ing. Olindo Valeri agli archivi del Senato.-

La Commissione, su proposta del suo Presidente, che lodò la motivazione suddetta, approvò siffatte conclusioni.

Non le approvò invece l'Ufficio di Segreteria del Senato, che, insieme con l'Ufficio dei Resoconti, senza interpellare il relatore della Commissione, opinò errata la eccezione pregiudiziale suddetta e ne dispose la soppressione nel Resoconto ufficiale. Dopo di che, per spiegare la proposta di archiviazione, attribui nel Resoconto stesso al relatore di averla tratta dalle ragioni per le quali egli aveva invece esplicitamente dichiarato che si sarebbe potuto "al massimo proporre al Presidente del Senato l'invio della petizione al Ministro delle Comunicazioni, in conformità dell'Articolo 52 del Regolamento."

Vi è stato pertanto nel Resoconto ufficiale soppressione di una parte, alterazione di un'altra, del testo della Commissione.

Informato per caso, alla vigilia della pubblicazione del Resoconto, di questo arbitrio degli Uffici, il relatore apprese dalla viva voce del direttore dell'Ufficio dei Resoconti che il testo della Segreteria era definitivo ed intangibile, perchè la medesima riteneva infondata la motivazione pregiudiziale dal relatore enunciata e dalla Commissione approvata.

Invano egli osservò che una relazione non può essere modificata dagli Uffici che d'accordo col relatore, e solo prima che sia distribuita ai Membri dell'Assemblea o di una Commissione legislativa; ma che non può essere modificata nè dal relatore stesso, nè, tanto meno, dagli Uffici, dopo che, per l'approvazione seguita, è diventata Atto del Senato. Può solo, in tal caso, tornarvi su, nelle forme regolamentari e per disposizione del Presidente del Senato, la stessa Assemblea o la stessa Commissione. Val quanto dire, gli Uffici di Segreteria debbono limitare la loro collaborazione alla revisione formale dei testi. Ogni altra cura può essere facoltà del Presidente del Senato, che sa esercitarla con grande senso delle prerogative del Senato e con signorile concessione alla cortesia delle relazioni personali.

Dopo il caso che qui mi permetto di esporre, mi sono astenuto dal frequentare la Commissione alla quale ho l'onore di appartenere, perchè mi è parso che l'accaduto fosse troppo grave o per suscitarmi su una aperta discussione, o per espormi, d'altra parte, al rischio di dover offrire in silenzio altre relazioni alle iniziative degli Uffici.



SENATO DEL REGNO

3.

Ma poichè ho pure il dovere di prendere parte ai lavori del Senato, prego la tua alta e serena autorità, di mettermi in grado, tenuto conto di quanto sopra, e nel modo che crederai migliore, di riprendere la mia collaborazione, nella Commissione alla quale appartengo o in quell'altra alla quale vorrai destinarmi.

Con grato animo,

Giovanni Ciarlo

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

Alla Ecc. il Conte
Giacomo SUARDO,
Presidente del Senato.

C O P I A



SENATO DEL REGNO

Roma, 23 dicembre 1940 XIX

Caro Presidente,

poichè in sei riunioni della Commissione legislativa dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni sono stato assente, credo di dovermi giustificare presso di te.

Nella riunione del 24 giugno, riferii su la petizione di un ingegnere Olindo Valeri, il quale invocava la costituzione di un Collegio di giustizia che giudicasse presunti impedimenti obliqui e ostilità interessate, che, a suo dire, la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato avrebbe opposto ad una sua invenzione di longarine in cemento armato, da sostituire alle traverse nella costruzione dei binari.

La Commissione, in quanto Corpo legislativo, non avendo titolo per sottoporre ad istanze straordinarie querele private o individuali soluzioni di problemi tecnici, avrebbe potuto proporre lo invio della petizione al Ministero delle Comunicazioni.

Ma insorgeva, a giudizio del relatore, un ostacolo pregiudiziale contro questa applicazione della prassi regolamentare. E cioè, che la petizione stessa era stata presentata simultaneamente al Senato ed alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Il relatore considerava questa una inaccettabile e pericolosa deroga sia ai principi generali del diritto, che non consentono di adire nello stesso tempo due istanze per lo stesso oggetto di giudizio; sia ad una necessità politica superiore, che esige di non esporre mai, in alcuna forma, le due Camere a pronunciarsi in separata sede, sulla stessa petizione, per non esporle a risoluzioni divergenti o contraddittorie.

La relazione concludeva testualmente:

"Non può essere ammesso che su una stessa petizione siano, in pari tempo, invocati il giudizio e lo stesso provvedimento dei due rami del Parlamento. I quali, se nella loro funzione legislativa pro-

cedono consecutivamente, nel ricevere il diritto di petizione dei cittadini non potrebbero giudicare nè simultaneamente nè consecutivamente. La dottrina costituzionale, considerando il diritto di petizione sancito dall'art. 57 dello Statuto, ha concluso che: "le petizioni incominciano e finiscono in una sola delle due Camere, a scelta del richiedente; e in nessun caso trapassano dall'una all'altra come accade per i progetti di legge." Per queste ragioni, si propone alla Commissione il rinvio della petizione dell'Ing. Orlindo Valeri agli archivi del Senato."

La Commissione, su proposta del suo Presidente, che lodò la motivazione suddetta, approvò siffatte conclusioni.

Non le approvò invece l'Ufficio di Segreteria del Senato, che, insieme con l'Ufficio dei Resoconti, senza interpellare il relatore della Commissione, opinò errata la eccezione pregiudiziale suddetta e ne dispose la soppressione nel Resoconto ufficiale. Dopo di che, per spiegare la proposta di archiviazione, attribuì nel Resoconto stesso al relatore di averla tratta dalle ragioni per le quali egli aveva invece esplicitamente dichiarato che si sarebbe potuto "al massimo proporre al Presidente del Senato l'invio della petizione al Ministro delle Comunicazioni, in conformità dell'art. 52 del Regolamento".

Vi è stato pertanto nel Resoconto ufficiale soppressione di una parte, alterazione di un'altra, del testo della Commissione.

Informato per caso, alla vigilia della pubblicazione del Resoconto, di questo arbitrio degli Uffici, il relatore apprese dalla viva voce del direttore dell'Ufficio dei Resoconti che il testo della Segreteria era definitivo ed intangibile, perchè la medesima riteneva infondata la motivazione pregiudiziale dal relatore enunciata e dalla Commissione approvata.

Invano egli osservò che una relazione non può essere modificata dagli Uffici che d'accordo col relatore, e solo prima che sia distribuita ai membri dell'Assemblea o di una Commissione legislativa; ma che non può essere modificata nè dal relatore stesso, nè, tanto meno, dagli Uffici, dopo che, per l'approvazione seguita, è diventata Atto del Senato. Può solo, in tal caso, tornarvi su, nelle forme

regolamentari e per disposizione del Presidente del Senato, la stessa Assemblea o la stessa Commissione. Val quanto dire, gli Uffici di Segreteria debbono limitare la loro collaborazione alla revisione formale dei testi. Ogni altra cura può essere facoltà del Presidente del Senato, che sa esercitarla con grande senso delle prerogative del Senato e con signorile concessione alla cortesia delle relazioni personali.

Dopo il caso che qui mi permetto di esporre, mi sono astenuto dal frequentare la Commissione alla quale ho l'onore di appartenere, perchè mi è parso che l'accaduto fosse troppo grave o per suscitarmi su una aperta discussione, o per espormi, d'altra parte, al rischio di dover offrire in silenzio altre relazioni alle iniziative degli Uffici.

Ma poichè ho pure il dovere di prendere parte ai lavori del Senato, prego la tua alta e serena autorità, di mettermi in grado, tenuto conto di quanto sopra, e nel modo che crederai migliore, di riprendere la mia collaborazione, nella Commissione alla quale appartengo o in quell'altra alla quale vorrai destinarmi.

Con animo grato

f.to: Giovanni Ciruolo

Eccellenza conte
avv. Giacomo SUARDO
Presidente del Senato

Roma, 11 gennaio 1941 - XIX
37

Caro Ciruolo,

scusami se rispondo con tanto ritardo alla tua lettera del 23 dicembre u.s.; ma solo da qualche giorno sono tornato a Roma, a causa di una indisposizione dalla quale non mi sono ancora completamente liberato.

La elegante tesi da te patrocinata sulla ~~in~~ricevibilità di una petizione già presentata all'altra Assemblea legislativa a me pare ~~che~~ non possa essere accolta, allo stato della legislazione; ed in ogni caso non sarebbe opportuno che essa fosse adottata da una Commissione del Senato come interpretazione autentica delle vigenti disposizioni.

Ti prego, quindi, di considerare soltanto dal punto di vista dell'opportunità di non adottare ufficialmente una tesi discutibile e, contrastante con la prassi costante delle due Assemblee legislative in materia di petizione, le modificazioni apportate alla tua relazione sull'argomento; le quali - come tu sai - furono introdotte, non per arbitrio dagli uffici, ma con l'esplicito e motivato assenso del Presidente della Commissione.

Quanto, infine, al desiderio da te manifestato di essere trasferito in un'altra Commissione, ti prego di volermi indicare, in ordine di preferenza, tre Commissioni, affinché io possa, secondo le esigenze dei lavori legislativi, provvedere al trasferimento.

Con i più cordiali saluti

J. H. Suarbo



SENATO DEL REGNO

ROMA, 18 gennaio 1941, XIX.

Caro Presidente,

Accolgo rispettosamente il tuo giudizio e il tuo invito, e considero esaurito l'episodio che ti ho esposto nella mia lettera del 23 u.s. Mi è gradito di testimoniare, anche così, il mio ossequio, riverente alla tua Presidenza, e cordiale verso la tua personalità.

Ma, e solo per quel tanto di principii che a me parevano violati nell'episodio stesso, permettimi di serbar fede alla convinzione espressati circa l'impossibilità giuridica e il pericolo politico di esporre le due Camere a giudicati simultanei sulla stessa petizione; ed al mio pensare ed al mio sentire, circa il dovere di discrezione e di fedeltà che, - in ogni caso, e qualunque sia l'importanza del testo da preferire a quello di un relatore e di un Atto delle Commissioni del Senato, - devono osservare gli uffici della Segreteria, e particolarmente l'Ufficio dei Resoconti. Discrezione tanto più necessaria, se essi possono esporre il Presidente di una Commissione, per coprire generosamente il loro errore con la sua autorità sopravvenuta e con il suo sopravvenuto consenso, a trascurare così - *primus inter pares* - la reciprocità dei riguardi abituali nella nostra Camera di eguali, e le consuetudine di solidarietà verso la Commissione in un Atto già elogiato ed approvato.

Comunque, la cosa essendo giudicata, poichè hai la cor-

tesia di invitarmi a indicare, in ordine di preferenza, tre Commissioni nelle quali io possa essere trasferito, mi permetto di indicare le Commissioni delle Forze Armate, degli Affari Esteri, dell'Economia corporativa.

Credimi, con devoto animo,

don
Giacomo SuarDO

ASSCR
Archivio storico del Senato della Repubblica

Alla Eccellenza
il Conte Giacomo SUARDO,
Presidente del Senato.

40

Roma, 9 marzo 1943 XXI

Gentilissimo Senatore,

nel restituirVi la lettera che ieri mi avete consegnato, mi è gradito assicurarVi che la questione è stata chiarita in sede, nel senso che Voi siete esentato dal presentarVi al Dopolavoro Rionale Monti. Aggiungo che, secondo le assicurazioni avute l'incidente verificatosi non dovrebbe ripetersi per l'avvenire.

Motivo della lettera è la richiesta di un contributo volontario per l'assistenza ai gloriosi feriti di guerra. Se Voi riterrete di aderire alla richiesta, qualunque offerta sarà gradita, e potrete trasmetterla direttamente al firmatario della lettera che Vi restituisco.

Con deferente ossequio.

Avv. Giovanni CIRAOLO
Senatore del Regno

=ROMA=

F. to GALANTE

R. TRIBUNALE DI ROMA

COMPARSА CONCLUSIONALE

PER

il Senatore Avv. GIOVANNI CIRAULO rappresentato dall'Avv. FERRUCCIO LIUZZI che lo difende unitamente agli Avvocati ALFREDO FABRIZI, ANDREA MALCANGI e GIOVANNI GIURIATI

CONTRO

il Comm. Avv. RAFFAELE BAGNULO rappresentato e difeso dagli Avvocati GIUSEPPE CONTE ed ENRICO FORGES DAVANZATI

FATTO

Giovanni Ciruolo, deputato durante la XXIII Legislatura (1909-1913), senatore del Regno dal 1919, presidente generale della Croce Rossa dal 1919 al 1925 (preghiamo il Tribunale Ill.mo di voler fermare fino da ora la sua attenzione su queste date), ha anche esercitato per lunghi anni con successo la professione forense ed è stato valoroso ed apprezzato scrittore politico e giornalista.

Dal 1921 ad oggi il senatore Ciraoło si è dedicato con tenacia appassionata al problema del soccorso internazionale in caso di pubbliche calamità. Fu il primo a prospettarlo nei consessi internazionali. Sua, la prima relazione sull'argomento nell'aprile 1921 alla Xª Conferenza internazionale della Croce Rossa a Ginevra; sua, la prima mozione, nel 1922, alla Conferenza economica di Genova; suo, il primo progetto al Consiglio della Società delle Nazioni. E da quei primordi fino alla regolare costituzione dell'Unione Internazionale di Soccorso (12 luglio 1927) e sino ad oggi Giovanni Ciraoło ha prodigato non la sua opera, ma, bisogna dir la parola, il suo apostolato alla realizzazione del soccorso nelle calamità. Se un giorno i popoli colpiti da queste troveranno in una organizzazione interstatale lenimento e salvezza, nessuno avrà più meritato la loro gratitudine di Giovanni Ciraoło. Tutto ciò è ampiamente documentato in un suo volume (*L'unione internazionale di soccorso: dal progetto italiano alla Convenzione di Ginevra 12 luglio 1927*) edito nel 1931 da una Commissione dell'Accademia dei Lincei.

Abbiamo scritto pensatamente la parola *apostolato*: essa va intesa nel senso di votarsi interamente e volontariamente ad una causa nobilissima,

di altrui interesse e *senza alcun interesse proprio*. E poichè numerosi accenni contenuti nella comparsa avversaria farebbero ritenere che i contraddittori fossero su questo punto di opposto parere, *li invitiamo formalmente a provare quali sieno stati i guadagni che il senatore Ciruolo ha perseguito o conseguito col suo immane lavoro, che dura ormai da oltre tre lustri*.

Il Tribunale Ill.mo deve poter giudicare, anche per decidere sull'*an debeat*, in che cosa consista il danno lamentato dall'avv. Bagnulo.

Per quanto riflette i possibili vantaggi morali, il senatore Ciruolo dichiara che l'azione da lui spiegata per il soccorso in caso di calamità gli ha fruttato tre grandi soddisfazioni.

La prima, immensa, gli è derivata dalla sicurezza di aver compiuto un dovere. E' questa una ricompensa, la cui grandezza nessuno può misurare meglio del Magistrato italiano.

L'altra gli provenne dal fatto di essere stato eletto presidente dell'Unione Internazionale di Soccorso. Ma Giovanni Ciruolo è fiero e orgoglioso di riconoscere che questa dignità gli è stata conferita non soltanto in riconoscimento dell'opera prestata per l'affermazione e la realizzazione del principio di cui siamo chiamati a ragionare, ma anche perchè egli aveva

l'onore altissimo di rappresentare nei consessi internazionali la Nazione che, ammaestrata da durissime esperienze, è alla testa del mondo civile per la organizzazione dei soccorsi in caso di calamità.

La terza è consacrata negli atti parlamentari per l'approvazione della Convenzione 12 luglio 1937 e si compendia, senza bisogno di commenti, nelle seguenti citazioni:

Mussolini: « Convenzione e statuto sono, com'è
« noto, l'epilogo di una lunga preparazione e di pro-
« poste di origine italiana. Esse sono infatti sorte per
« iniziativa e per opera costante del senatore Giovanni
« Ciruolo, già presidente della Croce Rossa Italiana...
« Il Governo Fascista, che preordinò con la legge
« 9 dicembre 1926, opere, fondi, materiali e gerarchie
« di cooperazioni pubbliche per la difesa interna delle
« popolazioni contro le calamità, reputò pari alle
« tradizioni della universalità latina di assistere col
« proprio ausilio questa alta ed umana iniziativa
« italiana » (Relazione al Senato, 28 maggio 1928-VI).

Acerbo: « questa iniziativa italiana. La quale,
« se per il suo generoso ardimento, era parsa utopia
« ai più durante i primi anni del suo definirsi, si è
« invece rivelata tanto realista, positiva e benefica,
« da conquistare in sette anni di ardente e tenace

«propaganda del suo promotore — il senatore Gio-
«vanni Ciruolo — gli animi e i voti delle grandi orga-
«nizzazioni nazionali e internazionali di assistenza»
(Relazione alla Camera, 21 marzo 1928-VI).

Marchiafava: «Sarà merito delle proposte e del-
«l'iniziativa italiana se, nelle catastrofi, al disordine
«provocato dalle forze della natura, non si conti-
«nuerà ad aggiungere il disordine di soccorsi improv-
«visati e inadeguati.... Il nostro ufficio centrale ri-
«leva con soddisfazione dai verbali della conferenza
«diplomatica del luglio 1927 i sentimenti di ammi-
«razione e di simpatia per l'Italia, che la nuova Carta
«della Mutualità mondiale ispirava ai plenipotenziari
«dei 43 Stati partecipanti; ed il riconoscimento che
«essi facevano del promotore e tenace assertore del-
«l'Unione. *Ora che abbiamo raggiunto la mèta, disse*
«nel suo discorso di chiusura della Conferenza il
«presidente Kuelz, *il sentimento che noi proviamo*
«*deve essere di gratitudine per l'uomo che ha spiegato*
«*per primo la bandiera dell'umanità e della fraternità*
«*e che in seguito ha camminato alla nostra testa con*
«*un coraggio indomabile e un idealismo intangibile.*
«*Noi esprimiamo dal fondo del cuore tutti i nostri*
«*ringraziamenti al senatore Ciruolo, del quale la ener-*
«*gia, il disinteresse e l'amore dell'umanità sono stati*

«ricompensati oggi da un mirabile successo. La coscienza di avere reso un reale beneficio all'umanità sofferente sarà la sua migliore ricompensa per tutto il suo lavoro ed i suoi sforzi sempre ispirati ad una idea direttiva incrollabile. E' questo un elogio che risponde a verità e del quale il Senato sentirà viva compiacenza» (Relazione al Senato, 28 maggio 1928-VI).

Senonchè il nostro Paese ha, nel campo intellettuale, una sua calamità specialissima: quella dei presunti profeti. Gente che, per avere in un colloquio fra amici, o in un articolo di gazzetta provinciale, esposto un giorno un'idea che crede originale, se ne attribuisce senz'altro la paternità esclusiva, con ogni conseguenza di ragione e di legge.

A questa categoria di persone appartiene l'avvocato Bagnulo, come ci facciamo a dimostrare molto semplicemente e molto pacatamente. Anche pacatamente, perchè non vorremmo dar la impressione che le scortesie, di cui è infiorata la scrittura avversaria, abbiano fatto perdere al nostro illustre cliente quella serenità che è la prima virtù dei realizzatori.

Il senatore Ciruolo ci ha anzi insistentemente pregati di non sollevare in questa causa alcuna pregiudiziale di diritto, essendo suo preciso desiderio che

la discussione si svolga sul merito, sulla mala azione imputatagli, chè il plagio, anche quando non viola specifiche disposizioni della legge penale, è sempre una mala azione. Accettiamo senza esitare la responsabilità di questa direttiva che risponde, oltre alle nostre convinzioni, anche al nostro temperamento.

DIRITTO

1. — *Il caso D'Ajutolo.*

Questa causa ha un precedente che non può essere trascurato.

Nel 1924 il prof. Giovanni D'Ajutolo pretese di essere stato fin dal 1909 (il 1909 fu, in Italia, per ragioni tremende che nessuno ha dimenticato, un'annata singolarmente ferace in precursori, ideatori e profeti) il propugnatore di una grande « Associazione Internazionale di Previdenza e di Soccorso ». Da ciò gli sarebbe derivato il diritto di ripetere i danni da chiunque si fosse poi occupato del problema. Anche il prof. D'Ajutolo se la prese, naturalmente, col senatore Ciraolo, convenendolo davanti al Tribunale di Roma.

Il Tribunale, con sentenza 10 luglio-4 settembre 1925, considerò che la patria legislazione non ha altre disposizioni, a cui potesse richiamarsi la domanda

del prof. D'Ajutolo, oltre la legge sui diritti di autore 19 settembre 1882, n. 1012. E poichè questi ammetteva che i cinque articoli pubblicati da lui non erano stati nè dichiarati, nè depositati, il Collegio giudicò la materia sottratta alla tutela giurisdizionale. Però, ad abbondanza e poichè il senatore Ciraolo non si era trincerato dietro la eccezione della carenza d'azione, il Collegio volle esaminare anche il merito, decidendo che il D'Ajutolo non aveva alcun diritto da rivendicare, in quanto la sua proposta era sostanzialmente diversa dal progetto Ciraolo.

Su gravame del D'Ajutolo, la Corte d'Appello di Roma, con una sentenza magistrale che ancora si ricorda negli annali giudiziari (3 luglio-10 agosto 1926, pres. FAGGELLA, est. GINI, in *Foro Ital.*, 1926, I, 1181) confermava, anzi ribadiva il giudizio di merito emesso in prime cure.

La Corte, dopo aver sagacemente notato, che « CERTE IDEE FONDAMENTALI, SPECIE DI « CARATTERE UMANITARIO, SONO PRIMA IL « PRODOTTO DI UN SENTIMENTO CHE DI UNA « ELABORAZIONE INTELLETTUALE », ha deciso la controversia fissando i seguenti principi:

« Per accertare se vi sia stata appropriazione « o plagio dell'opera d'ingegno altrui, con relativa

« violazione del diritto personale dell'autore, è neces-
« sario porre a confronto le manifestazioni originarie
« dei due autori E NON LE SUCCESSIVE ELABO-
« RAZIONI, nelle quali il plagio e l'appropriazione
« possono verificarsi in senso inverso nei rapporti dei
« due autori stessi.

« Non vi è plagio, nè appropriazione indebita di
« opera altrui se lo scritto del presunto plagiato (nella
« specie per la istituzione di una Grande Croce Rossa
« mondiale di pace) NON CONTIENE CHE IDEE
« COMUNI SENZA PRECISA DETERMINA-
« ZIONE DI MODI, DI MEZZI E DI FINI DI
« ATTUAZIONE; e se invece le proposte del pre-
« sunto plagiatore per una similare istituzione (Orga-
« nizzazione internazionale di pronto soccorso contro
« pubbliche calamità) ASSUMONO FORME NUOVE
« PROPRIE E CONCRETE PER ORIGINALITA'
« DI IDEE, PER STRUTTURA POSITIVA GIU-
« RIDICA E PER POSSIBILITA' DI REALIZZA-
« ZIONE ».

Queste precise e chiarissime statuizioni della
Corte che dovrà giudicare anche la causa presente
(se l'avv. Bagnulo ricorrerà contro la sentenza che
invochiamo dal Tribunale Ill.mo) avrebbero certa-
mente congelato le velleità dell'avv. Bagnulo, se nel

corso della motivazione l'Ecc.mo Collegio non avesse scritto la seguente frase: « E, per limitarsi alle emergenze degli atti, prima ancora del D'Ajutolo, e per certi rapporti, con modalità assai più precise di quelle di lui, una idea simile, e che prese anch'essa occasione e ispirazione, come quella del prof. D'Ajutolo, dagli orrori del terremoto calabro-siculo, era stata lanciata dal vice-avvocato erariale Raffaele Bagnulo sul *Don Marzio* di Napoli dell'8 gennaio 1909 ».

Che questo periodetto, per quanto ne sia evidente la portata meramente esemplificativa, abbia potuto lusingare l'avv. Bagnulo, possiamo ammettere (sebbene in altra parte della stessa sentenza si legga: « LA RELAZIONE CIRAOLO SI DISTINGUE E SI DISTANZIA DALLA PROPOSTA BAGNULO innanzi ricordata »). Ma non può la sentenza della Corte Romana giustificare, nemmeno come tentativo, la presente azione.

La quale sarà rigettata anche per altre ragioni che alla nostra modestia sembrano intuitive.

2. — *L'idea del soccorso fra popoli, come principio de jure gentium, non appartiene all'Avv. Bagnulo.*

La originalità dell'idea è il presupposto del diritto di rivendicarla. Quando l'art. 437 Cod. civ. di-

chiara che le opere dell'ingegno APPARTENGONO ai loro autori, esclude evidentemente coloro che si sieno limitati a riprodurre concetti o principi già espressi o banditi da altri. E quando l'art. 8 della Legge 7 novembre 1925, n. 1950, dichiara il diritto esclusivo dell'autore sulla SUA opera, intende palesemente un'opera che non sia la imitazione o la contraffazione dell'altrui. Se quindi domani Tizio lanciasse sulle colonne autorevoli di un periodico la ipotesi che la terra gira intorno al sole, il resto dell'umanità, compresi i giudici di ogni grado, conserverebbero il diritto di attribuire al Grande Polacco il merito della scoperta.

Di queste semplici, anzi elementari verità deve essere convinto il patrocinio avversario. Esso invero si sforza di sostenere che il principio per cui il popolo colpito da calamità ha *de jure gentium* il diritto di essere soccorso dagli altri popoli è originale dell'avvocato Bagnulo. Si legge nella sua scrittura a pag. 10: « La ORIGINALITA' DEL PROGETTO BAGNULO « è nel principio fondamentale che i popoli sinistrati « hanno un vero e proprio diritto al soccorso: un di- « ritto *de jure gentium* da rispettarsi da tutti i popoli « civili, senza distinzione di Paese ». E più sotto: « Il « concetto NUOVO è, dunque, appunto nel sostituire

52

«allo slancio spontaneo e generoso della carità il
«riconoscimento di un dovere di *solidarietà umana*,
«al quale gli Stati si sottomettono col vincolo del
«Trattato». In molti altri luoghi della conclusionale
in difesa dell'avv. Bagnulo è riaffermato che è questi
l'inventore unico e originale del principio su accen-
nato.

Ma è facile dimostrare l'errore insito in tale
allegazione.

Al quale effetto, e poichè il diritto naturale è il
presupposto dell'*jus gentium*, cominceremo dall'esclu-
dere che possa spettare al Bagnulo il merito di avere
indicato per primo il principio che soccorrere l'in-
fortunato o il pericolante sia dovere di solidarietà
umana, cioè costituisca una obbligazione di diritto
naturale.

Basterà all'uopo accennare che l'obbligo di soc-
correre l'infortunato e il pericolante era munito di
sanzione nell'art. 389 cpv. del Codice Zanardelli,
vigente al tempo della scoperta Bagnulo. E, sempre
in quel tempo, il Codice della Marina Mercantile
muniva di sanzione penale (art. 385) la seguente
norma: « Il Capitano di un legno nazionale, il quale
«incontri qualche nave ANCHE STRANIERA O
«NEMICA in pericolo di perdersi, deve accorrere in

« suo aiuto e prestarle ogni possibile assistenza »
(art. 120). Principio degno di speciale meditazione,
sia perchè codifica la sovrapposizione del diritto natu-
rale sul diritto di guerra e sia perchè la sua portata
varca i confini dei rapporti individuali entrando de-
cisamente nei rapporti di diritto internazionale pub-
blico.

Veniamo, dopo ciò, al vero e proprio diritto
delle genti, caro all'avv. Bagnulo.

Non appartiene alla modesta nostra competenza
trattare l'argomento in forma sistematica e com-
pleta: ci limiteremo a spigolare nel vastissimo campo
per quel tanto ch'è necessario alla dimostrazione che
i concetti dell'avv. Bagnulo non hanno affatto il
pregio della novità e tanto meno quello della ori-
ginalità.

Sette secoli avanti Cristo, Confucio, il savio ci-
nese (citato da Sin Tchoan-Pao, *Le droit des gens et
la Chine antique*, pag. 115), « voleva che i paesi si
« assicurassero vantaggi reali in caso di bisogno.
« L'ipotesi mirava sopra tutto alle relazioni filantro-
« piche in conseguenza delle quali gli Stati di quel-
« l'epoca SI SOCCORREVANO MUTUALMENTE
« IN CASO DI GRANDI CALAMITA' NATURALI,
« come inondazioni, pestilenze, ecc. ».

Come si vede, la scoperta Bagnulo ha origini piuttosto remote.

Alcuni secoli più tardi, Cicerone insegnava (*De Officiis*, 3-5): *Magis est secundum naturam pro omnibus gentibus, si fieri possit, conservandis aut juvandis maximos labores molestiasque suscipere*. E Seneca: *Homo in adiutorium mutuum generatus est*. Mentre Euripide sentenziò: « Gli Stati servono di « asilo agli altri Stati, come le roccie servono di asilo « alle fiere e gli altari agli schiavi ». (*Supplici*, v. 267 e seg.).

In tempi più recenti, Grozio (*De jure belli et pacis*, lib. II, cap. 25, § 6) dichiara: « un uomo è OBBLI- « GATO A DIFENDERE OGNI ALTRO UOMO « E UN POPOLO OGNI ALTRO POPOLO ». Egualmente WOLFF (§ 1108): *Cum jus naturae ad gentes sit applicandum, gens quaelibet alteri cuicumque debet quod sibi*. E Burlamachi (*Principes du droit naturel*, II, cap. VI, § 6): « Se Dio impone agli individui certi « doveri vicendevoli, è evidente che vuole altresì « che le Nazioni, le quali altro non sono che società « d'uomini, osservino fra loro GLI STESSI DO- « VERI ».

Ma il filosofo giurista che può considerarsi il precursore dell'Unione Internazionale di Soccorso è

il Vattel (*Droit des gens*, 1758). Questi consacra il primo capitolo del libro II ai *doveri comuni di una Nazione verso le altre e agli uffici di umanità tra Nazioni*. Vi si legge: « Lo scopo della società naturale
« stabilita fra gli uomini essendo di prestarsi mutua
« assistenza per il proprio perfezionamento e per
« quello del loro Stato: e le Nazioni, considerate come
« altrettante persone libere che vivono insieme nello
« stato di natura, essendo obbligate a coltivare fra
« loro la società umana; lo scopo di questa grande
« società stabilita dalla natura fra le Nazioni è anche
« UNA MUTUA ASSISTENZA per perfezionare se
« stesse e i loro Stati » (prelim. § 12). Dal che discende che « ogni Nazione deve contribuire al benessere e al perfezionamento delle altre » (prelim., § 13). In conseguenza: « Se un popolo è desolato
« dalla carestia, tutti quelli che hanno abbondanza
« di viveri DEVONO ASSISTERLO nel bisogno...
« L'assistenza in questa dura estremità è così essenzialmente conforme all'umanità, che nessuna nazione civile vi può mancare... QUALUNQUE SIA
« LA CALAMITA' DA CUI UN POPOLO E' AFFLITTO LA STESSA ASSISTENZA GLI E' DOVUTA » (Libro II, cap. I, § 5). E ancora: « OGNI
« NAZIONE HA UN DIRITTO PERFETTO DI

« DOMANDARE AD UN'ALTRA L'ASSISTENZA
« E GLI UFFICI DI CUI ABBIAMO BISOGNO »
(*ibid.*, § 8).

Non continueremo, dopo ciò le citazioni tratte dai classici del diritto delle genti: quelle che precedono bastano a distruggere il mito che il dovere del soccorso, in caso di calamità pubblica, come obbligazione *de jure gentium*, sia fiorito nel giardino dell'avv. Bagnulo.

Ma il Tribunale Ill.mo vorrà anche tener conto di un altro antecedente importantissimo.

Fra il 1909, anno della pubblicazione Bagnulo, e il 1921, inizio dell'azione Ciraiolo, la storia registra avvenimenti di proporzioni colossali: la guerra, che ha prodotto catastrofi superiori alle più tremende catastrofi naturali, e la pace che, dopo tanto sangue, ha diffuso nel mondo, per naturale reazione, sentimenti di profonda pietà per le sventure umane.

Questi sentimenti hanno ispirato nel 1919 la creazione di un Istituto, la Società delle Nazioni, che... non è opera del senatore Ciraiolo. Nel proemio del *Patto* è stipulata la necessità per le Nazioni di mantenere rapporti FONDATI SULLA GIUSTIZIA; nell'articolo 23 si prescrive che esse devono prendere *misure d'ordine internazionale* per prevenire e combat-

tere le malattie; e nell'art. 25 si conviene: « I mem-
« bri della Società delle Nazioni si impegnano a inco-
« raggiare e a favorire lo stabilimento e la coopera-
« zione delle organizzazioni volontarie nazionali della
« Croce Rossa debitamente autorizzate che hanno
« per oggetto il mantenimento della salute, la difesa
« preventiva contro le malattie, e la MITIGAZIONE
« DELLA SOFFERENZA NEL MONDO ».

(A questo punto i patroni del senatore Ciruolo domandano al Tribunale Ill.mo licenza di aprire una breve parentesi. Il *Patto* delle Nazioni ha un duplice contenuto: una parte è di natura politica, mentre l'altra è di natura sociologica e morale. La prima pessima, la seconda ottima. Nessun Paese al mondo ha, più dell'Italia, il merito di aver posto in luce la ingiustizia insita in talune disposizioni politiche del *Patto* e di averne preparato il definitivo naufragio. Ma nessun Paese più dell'Italia può vantarsi di aver collaborato a perpezionarne e a realizzarne le disposizioni d'indole sociale. Le nostre citazioni non possono pertanto in alcun modo essere interpretate come adesione o approvazione, anche lontana o indiretta, alle clausole politiche, distrutte dagli implacabili colpi di maglio vibrati da Benito Mussolini).

Vedremo a suo tempo come le su ricordate enunciazioni abbiano formato il presupposto della iniziativa presa dall'on. Ciruolo e della Convenzione 12 luglio 1927 che ha istituito l'Unione internazionale di Soccorso. Ma va notato fino da ora come l'affermazione, risultante dalla combinazione dei testi citati, che *appartiene alla giustizia internazionale mitigare le sofferenze del mondo*, codifica il principio *de jure gentium* proclamato dai filosofi giuristi nel XVII e nel XVIII secolo. E se l'Avv. Bagnulo vorrà sostenere di essere stato plagiato con tale codificazione, dovrà chiamare in causa gli autori del Trattato di Versaglia, non il senatore Ciruolo.

Con ciò potremmo ritenere esaurita la discussione della causa, in quanto al sillogismo della controparte è venuta a mancare, con la dimostrazione da noi data, la premessa maggiore, fondata sulla novità, o priorità del principio enunciato dall'avv. Bagnulo (PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto d'autore*, pag. 67, n. 25; — CRISTOFARO, *Trattato del diritto d'autore*, pag. 103; — BLANC, *Traité de la contrefaçon*, cap. III, pag. 26; — App. Venezia, 24 febbraio 1933, Maculan contro De Nardi, in *Giur. Ital.*, rep. 1933, col. 156, n. 18; — Cass. pen., 4 marzo 1935, Camploi, in *Giur. Ital.*, rep. 1936, col. 245, n. 42).

Ma, poichè non vogliamo lasciare il senatore Ci-raolo sotto l'accusa o il sospetto di aver plagiato dall'Avv. Bagnulo nemmeno la ricetta per applicare concretamente il principio del soccorso internazionale, passiamo senza soverchie preoccupazioni dall'astratto al concreto.

3. — *L'idea e la realizzazione.*

Questo capitolo delle nostre deduzioni potrebbe anche recare per titolo la sentenza di un nostro insigne favolista:

« Tutti son buoni a fare un bel progetto;

« L'imbroglia sta nel metterlo ad effetto ».

Il concepire un'idea è, in fondo, piuttosto comodo. Un'idea vi può venire durante un'amena passeggiata, o fumando il sigaro dopo cena. Essa può sorgere da una discussione tra amici, o anche dalla elaborazione incosciente di cose udite da altri o apprese in tempi lontani.

Ma tradurre in atto una idea! Fare di un'astrazione una realtà che serva alla vita, che diventi, in qualche caso, la vita!

Il compito del realizzatore è tremendo. Egli deve anzitutto persuadere, man mano, con un lavoro tenace di trasfusione, gli altri, o almeno qualche altro,

vincendo le resistenze opposte dalle preesistenti consuetudini mentali, dalla *communis opinio* che di sua natura è statica. Ottenuto un certo numero di consensi, bisogna assicurarsi quello dei responsabili, dei capi. Solo chi ci s'è provato può sapere quanto tutto ciò *sa di sale*.

Compiuta questa prima fase, che può essere definita preparatoria, è d'uopo indurre i convinti a compiere gli sforzi e i sacrifici necessari per applicare praticamente il principio. Inutile dire che un'altra volta è necessario fare i conti con la natura umana: Mecenate è rimasto celebre, perchè la sua generosità è stata considerata come una eccezione singolarissima.

Quando anche questo stadio sia superato, cominciano le obiezioni: quelle in buona fede e quelle in mala fede. Il travaglio diventa talora più grave e più doloroso, perchè il realizzatore deve talvolta, per salvare il principio, contentarsi di una soluzione provvisoria o transattiva (come è successo nel caso di cui stiamo ragionando).

Più gravoso, come spesa e come fatica, più difficile per la varietà degli ambienti, è il travaglio del realizzatore nel campo internazionale. Viaggi, colloqui preparatori, conferenze plenarie. Combattere le obiezioni dovunque sorgano: cercare i proseliti presso

tutti i popoli: neutralizzare le diffidenze, stornare i sospetti: quando occorra, difendere, o aggredire. Insomma una battaglia diuturna, un lavoro pertinace, ripetiamo la parola, un *apostolato*.

Giovanni Ciraolo da oltre quindici anni conduce questa battaglia. Soltanto chi non lo conosce può credere che sia mosso da ambizione, o da altro scopo personale: egli lotta per colmare una lacuna della organizzazione internazionale, cioè per preparare alla umanità un domani migliore: nel quadro di questo migliore domani l'Italia, così spesso e così gravemente minacciata dalle calamità fisiche, ha importanti interessi da tutelare, anche se *pro foro interno* abbia, con una legislazione ammirata dovunque, già sistemato il problema del soccorso.

Il Ciraolo, la cui famiglia patì in conseguenza di una spaventosa calamità nazionale tragici lutti, si assunse il compito di richiamare sul problema l'attenzione del mondo e vi riuscì. La convenzione internazionale del 12 luglio 1927, è, sì, un'applicazione dei principi proclamati dai filosofi giuristi che precorsero la Rivoluzione Francese e delle dichiarazioni contenute nel Patto con cui fu costituita la Società delle Nazioni, ma, per una parte molto maggiore, è il risultato di uno sforzo tenace di persuasione ch'è

62

durato sei anni, dal 1921 al 1927, e che dura tuttavia. Se bastasse, nel campo internazionale, citare Grozio o Vattel, per ottenere che gli Stati (specie quelli immuni o quasi da calamità ricorrenti) assumano obbligazioni importanti e si assoggettino a notevoli sacrifici economici, anche un uomo mediocre, come statura e come energia, potrebbe sperar di riuscire. Ma in questa materia, come in tante altre, far accettare un principio teorico rappresenta un compito formidabile. Questo compito, che il senatore Ciruolo si è assunto spontaneamente, è stato assolto: attraverso quali difficoltà, il Tribunale Ill.mo potrà giudicare esaminando il volume edito dall'Accademia dei Lincei, citato anche dalla controparte.

Mentre egli lottava strenuamente, l'avv. Bagnulo, seduto nella sua poltrona, covava il momento in cui l'Unione Internazionale di Soccorso fosse giunta in porto, dopo una navigazione così perigliosa, per aggredire il suo connazionale in cospetto del mondo e per profondere a piene mani l'ironia sul progetto Ciruolo, senza pensare che, in cospetto del mondo, il progetto Ciruolo era anche il *progetto italiano*.

Non dubitiamo minimamente che il Tribunale Ill.mo voglia mettere a raffronto il contributo, così diverso, portato da ciascuno dei due contendenti

63

alla realizzazione di cui è causa: dal raffronto scaturisce un argomento sicuro e decisivo di giudizio.

4. — *Il progetto Bagnulo.*

Questo capitoletto sarà molto breve.

Secondo la pubblicazione del giornale *Don Marzio*, del 9 gennaio 1909, la realizzazione effettiva del soccorso è preveduta nei termini seguenti:

« Io dunque penso e proporrei che si provocasse
« in tutti gli Stati una legge con la quale ciascuna
« istituzione di beneficenza esistente fosse obbligata
« a staccare dalle proprie rendite una parte minima a
« determinarsi, che verrebbe versata alla *Cassa del-*
« *l'Umanità*. Erigendo questa in ente giuridico, si da-
« rebbe adito ad UNA NUOVA FORMA DI BENE-
« FICENZA a cui potrebbe concorrere la disposizione
« privata, SENZA DISTRARRE PER LO SCOPO
« ALTRI FONDI PUBBLICI. Un Trattato interna-
« zionale regolerebbe l'uso della Cassa fra gli Stati
« aderenti; così lo slancio di solidarietà umana tanto
« nobilmente affermata nella nostra sciagura tre-
« menda troverebbe una forma concreta ed utile
« di estrinsecazione permanente ».

Senza scendere a un esame approfondito di questo sedicente progetto, notiamo:

a) che fonte iniziale del finanziamento sarebbero le istituzioni pubbliche di beneficenza di ciascuno Stato, e per conseguenza che i soccorsi collettivi sarebbero apprestati a tutto detrimento dei soccorsi individuali;

b) che sarebbe lasciata a ciascuno Stato la libertà di determinare tale percentuale di contribuzione;

c) che le principali risorse dovrebbero essere raccolte con una nuova forma di *beneficenza*, in assoluto contrasto col concetto bandito dal senatore Ciruolo che il finanziamento si dovesse fondare sul principio dell'*assistenza obbligatoria*, e in contrasto anche con le premesse teoriche dello stesso avv. Bagnulo;

d) che l'accordo internazionale si limiterebbe a concretare il modo di erogazione dei fondi.

Il Tribunale Ill.mo non ha bisogno dei nostri lumi per criticare queste varie proposizioni.

5. — *Il Progetto Ciruolo.*

Piace al patrocinio avversario ragionare di un *progetto Ciruolo* come di uno schema rigido sul quale dovesse avvenire una votazione per sì o per no, con relativa *bocciatura* nel secondo caso.

Ma non è così.

65

Dovendo porre all'ordine del giorno, nelle grandi adunanze internazionali, un nuovo problema, il senatore Ciraolo si rese ben conto che il presentare un disegno e dire: o lo votate o me ne vado, avrebbe precluso la via ad ogni avvenire e ad ogni speranza di successo. Perciò, nel volume edito dai Lincei, si avverte fin da principio (pag. 67) che il progetto costituiva « più che un unico e rigido schema, un « complesso di idee, di proposte e di iniziative, che « si venivano evolvendo e determinando in succes- « sive enunciazioni: in un rapporto e in un discorso « del promotore alla X Conferenza internazionale del- « la Croce Rossa, nell'aprile del 1921; in un'appello « e in una mozione alla Conferenza economica di Ge- « nova del 1922; in un progetto di *Opera internazio- « nale di soccorso e di assistenza alle popolazioni vit- « time di calamità*, e in un progetto di *Federazione « degli Stati per il soccorso mutuo alle popolazioni « colpite da calamità*, presentati al Consiglio della « Società delle Nazioni, il primo nel luglio 1922, il « secondo nel giugno 1923 ». Le ampie e talora dot- tissime discussioni intorno al tema, antico come enunciazione teorica, ma nuovissimo come attuazione pratica, servirono al promotore per cercare perfezionamenti e adattamenti del primo disegno: cir-

66

culus et calamus fecerunt me doctorem. Quindi errata è la deduzione avversaria che il progetto primitivo dell'avv. Ciruolo è stato *bocciato* soltanto perchè una delle sue enunciazioni non è stata accettata; ma più errato sarebbe sostenere che niente più vi è di Ciruolo nella elaborazione successiva.

Qui occorrerebbe dare una lunga dimostrazione, ma poichè tutti la possono leggere nel volume dei Lincei, crediamo di far cosa grata al Tribunale Ill.mo omettendola.

Dobbiamo però fermarci sopra un punto che fornisce all'avversario occasione di qualche non innocente satiretta: la *bocciatura* del principio assicurativo proposto dal senatore Ciruolo.

Bisogna premettere che l'assicurazione, come rapporto giuridico, ha, se ci fosse lecito esprimerci con una figura retorica, un padre e una madre: il risparmio e la mutualità. Quindi quando la Convenzione internazionale del 1927 stipula la costituzione di un fondo destinato ad essere incrementato (accumulazione progressiva di *risparmi*) per il soccorso vicendevole (*mutualità*) in caso di grave calamità (*rischio*) ben può dirsi che unisca insieme gli elementi costitutivi del rapporto giuridico assicurativo.

Ora il senatore Ciruolo, studiando la storia delle assicurazioni e constatando come il progressivo allargamento del concetto di rischio (fortuna marittima, incendio, infortuni sul lavoro, furti, grandine, fulmine, ecc.) dimostri la tendenza a coprire *qualsunque rischio*, cioè qualunque danno imprevisto, propose fin dal 1921 quella che anche i suoi patrocinatori stimano la soluzione razionale del problema, sia dal punto di vista giuridico, che dal punto di vista pratico. Soluzione che si dovette aggiornare perchè non erano ancora abbastanza progrediti gli studi intorno ai danni economici prodotti da certe catastrofi, come i terremoti (vedi nella Rivista *Materiali per lo studio delle calamità*, n. 1, 1936, la monografia del Vanni e nel citato volume dei Lincei, a pag. 368, quella di F. A. Jaggar) e perchè, essendo stato dalla Conferenza di Genova del 1922 deferito l'esame del problema alla Società delle Nazioni, si imponeva la necessità di coordinarlo con gli articoli 23 e 25 del *Patto* (citato volume dei Lincei, pag. 102 e segg.). Non dunque perchè non si riconoscesse che la proposta del senatore Ciruolo non fosse la più corretta dal punto di vista giuridico e la più pratica.

Tanto è vero che dal 1921, cioè da quando il senatore Ciruolo per primo lanciò l'idea di applicare

il principio assicurativo alle grandi calamità, ad oggi, l'idea stessa ha compiuto passi notevoli verso la sua realizzazione e gli studi intorno all'accertamento presuntivo del rischio sono molto progrediti. E' sorta, auspice la Società di Geografia di Ginevra, una rivista (*Materiali per lo studio delle calamità*) che è giunta alla sua quarantesima puntata. E' fiorita sull'argomento una dotta letteratura tecnica (WILLIS, *Assicurazione contro i rischi dei terremoti*, 1925; - HOFFMAN, *Assicurazione contro i terremoti*, 1928; - HOFFMAN, *Assicurazione contro gli uragani e i cicloni*, 1926; - KLINE, *Assicurazione contro gli uragani*, 1932; - FREEMAN, *I danni prodotti dai terremoti e la loro assicurazione*, 1932; - HEIM, *Le frane e la vita umana*, 1932; - HASLER, *L'assicurazione contro i terremoti*, 1933; - KATNER, *L'assicurazione contro le inondazioni, sua storia e sue basi statistiche*, 1934; - LANZSTAUFFER e C. ROMMEL, *L'assicurazione contro i danni della natura*, 1936; - GALLOPIN, *L'assicurazione contro i danni prodotti dalle forze della natura*, 1937).

Ed è notevole che frattanto nella Svizzera sia stata aggiunta alle polizze di assicurazione contro gli incendi una clausola intesa a coprire i rischi derivanti dalle calamità naturali (*risques-forces de la nature*).

D'altronde se l'avv. Bagnulo vorrà considerare la storia delle assicurazioni, cioè di quelle forme assicurative che rappresentano una conquista della organizzazione economica contemporanea, non avrà più ragione di scandalizzarsi se in questa parte il primitivo schema del senatore Ciruolo non è stato ancora adottato. In questioni di tanta importanza non bastano tre lustri di studi e di ricerche a fornire tutti gli elementi di giudizio e di calcolo. Specialmente di calcolo, perchè è l'attuario che, elaborando gli studi e le ricerche, deve indicare con quali mezzi finanziari può essere coperto il rischio.

Senonchè, a questo punto e prima di procedere oltre, dobbiamo, per ricondurre la controversia nei suoi giusti confini, richiamare l'attenzione del Tribunale Ill.mo sopra un punto sostanziale.

L'Avv. Bagnulo afferma nella sua scrittura difensiva che il progetto assicurativo dell'Avv. Ciruolo è stato *bocciato*, cioè che non ha avuto l'approvazione degli Stati partecipanti alla Conferenza diplomatica del 1927. Afferma altresì che esso nulla ha di comune con la proposta Bagnulo: « Le esaminate caratteristiche, le quali costituiscono due basi « di impostazione di uno stesso progetto di istituto « internazionale — pel Bagnulo l'*jus gentium* e pel

«Ciraolo la *mutua assicurazione* - IMPRONTANO
«DI LORO PROFONDA DIFFERENZA LO SPI-
«RITO E L'ASPETTO GIURIDICO DELLE DUE
«CONCEZIONI». Nessun punto di contatto pertanto
fra la proposta Ciraolo e la *scoperta* fatta dal Ba-
gnulo nel 1909; ma, supposto vero il contrario e cioè
che il Ciraolo avesse profittato di quella *scoperta*, quale
danno avrebbe avuto e quale risarcimento potrebbe
reclamare l'avv. Bagnulo per la *bocciatura* del pro-
getto Ciraolo?

Se non andiamo errati, questo incomodo interro-
gativo chiude e decide, un'altra volta, la controversia.

6. — *La convenzione internazionale 12 luglio 1927.*

Questa convenzione fu stipulata da ben quaran-
tatre Stati sovrani. Ciascuno di questi ha una costitu-
zione e un Governo cioè una volontà autonoma, sot-
tratta ad ogni sindacato esteriore. Ciascuno fu rap-
presentato in seno alle adunanze che prepararono la
convenzione e i delegati erano personalità politiche
e giuristi di primo piano. I dibattiti si protrassero per
sei anni circa.

Se dunque l'avv. Bagnulo è convinto che la
convenzione in parola rappresenta una contraffazione
del suo progetto (pagine 30 e seg. della conclusio-

nale avversaria) dovrà citare in causa gli Stati che l'hanno stipulata, oppure dovrà dimostrare che la cooperazione di tutti gli altri delegati è stata nulla e che UNICO ED ESCLUSIVO AUTORE della convenzione è stato il senatore Ciruolo.

Mentre attendiamo con piena tranquillità una tale dimostrazione, crediamo utile, anche se non doveroso, offrirne per nostro conto un'altra: quella che la Convenzione non può ritenersi in alcun modo derivata dalle pubblicazioni apparse sul *Don Marzio* e sulla *Libertà*.

(Poichè spetta al patrocinio avversario produrre nella traduzione italiana il testo della convenzione - art. 1312 Cod. civ. - e poichè non abbiamo potuto ancora esaminare tale produzione, chiediamo venia al Tribunale III.mo se dovessimo incorrere in qualche inesattezza di traduzione nelle citazioni che dovremo fare).

Ricordiamo le linee del progetto Bagnulo: legge interna di ogni Stato per obbligare le istituzioni pubbliche di beneficenza a distarre una parte delle proprie rendite per contribuire al soccorso internazionale; trattato fra gli Stati per determinare la erogazione dei fondi così raccolti.

Ora in nessun articolo della Convenzione 12 luglio 1927 gli Stati assumono l'obbligo di votare o far

votare la legge proposta dal Bagnulo, ma in quella
vece l'art. 5 recita:

« La costituzione e il funzionamento dell'Unione
« importano il LIBERO CONCORSO:

« 1^o) delle società nazionali della Croce Rossa,
« CONFORMEMENTE all'articolo 25 del Patto della
« Società delle Nazioni e delle istituzioni o degli
« organi che costituiscono o costituiranno fra queste
« un legame giuridico o morale;

« 2^o) di ogni altra organizzazione pubblica o pri-
« vata che fosse in grado di esercitare, in favore del
« popolo sinistrato, le stesse attività, possibilmente in
« collaborazione con le Società della Croce Rossa e
« le istituzioni su nominate ».

Libero concorso: esattamente il contrario della
costrizione legislativa proposta dall'avv. Bagnulo.

Veniamo ai fondi.

Art. 9: « Ogni membro della Società delle Na-
« zioni e ogni Stato non membro, parte nella presente
« convenzione, assume l'impegno di partecipare alla
« costituzione di un fondo INIZIALE dell'Unione
« internazionale di soccorso. Questo fondo è diviso
« in parti di 700 franchi svizzeri ciascuna. Ogni mem-
« bro della Società delle Nazioni sottoscrive un nu-
« mero di parti eguale al numero di unità che importa

73

« la sua contribuzione alle spese della Società delle Nazioni. La contribuzione degli Stati non membri « sarà fissata dal Comitato esecutivo, secondo i principi in vigore per la fissazione dei contributi spettanti ai membri della Società delle Nazioni ».

Art. 11: « I proventi dell'Unione internazionale « di soccorso si compongono, oltre al fondo iniziale « previsto dall'articolo 9:

« 1°) delle sovvenzioni volontarie che i Governi « possono accordare;

« 2°) dei fondi raccolti nel pubblico;

« 3°) delle liberalità previste all'articolo 12.

Art. 12: « L'Unione internazionale di soccorso « può ricevere ogni sorta di liberalità. Le liberalità « possono essere o pure e semplici, o destinate dai loro « autori, mediante gravami, condizioni, o limitazioni « speciali a determinati paesi, o a determinate categorie di calamità, o a particolari calamità da lui « indicate ».

Questo complesso di disposizioni fissa, in contrasto insanabile col progetto Bagnulo:

a) il principio che gli Stati si obbligano a contribuire come tali, cioè come soggetti di diritto, riconoscendo così il principio *de jure gentium*, sostenuto ma non applicato dal Bagnulo;

b) che tutti gli altri contributi sono volontari e che nessuna legge è prevista per provarli o imporli.

La trovata di distrarre obbligatoriamente una quota delle rendite godute dalle istituzioni pubbliche di beneficenza non è neppur accennata! Questo errore rende davvero *inconfondibile* il progetto Baguulo.

Ora, nel campo delle astrazioni, la analogia fra due idee può essere materia opinabile; ma nel campo delle realizzazioni concrete la fantasia non può lavorare e sopra tutto non deve aggiungere. Si tratta di risolvere un colossale problema finanziario: lo scegliere una via piuttosto che un'altra, adottare, per la provvista dei fondi, una determinata formula, può condurre a un risultato sproporzionato al bisogno.

Noi non sosterremo certo che la Convenzione 12 luglio 1927 abbia risolto interamente il problema del soccorso internazionale. Essa fu chiamata da Benito Mussolini (citata relazione al Senato) *Carta della mutualità fra i Popoli*, e segna, come dichiarazione giuridica, un indiscutibile progresso nel campo della giustizia internazionale; ma non può dirsi una soluzione integrale nel campo pratico. E' un punto di par-

75

tenza, non è punto di arrivo. Noi siamo convinti che la ulteriore elaborazione dei rapporti giuridici internazionali ricondurrà gli Stati alla adozione del principio assicurativo.

La importanza massima di questo primo passo consiste nella contribuzione a cui gli Stati si obbligano, *come Stati*, cioè come rappresentanti di altrettante collettività nazionali. Questa obbligazione implica il riconoscimento del diritto spettante al popolo infortunato: è il primo trapasso dal piano delle enunciazioni dottrinali al piano del diritto internazionale pubblico. Implica altresì il riconoscimento del dovere spettante alle collettività nazionali, immuni da calamità, di soccorrere quella che da una calamità è stata colpita.

Ma questa sostanziale, fondamentale enunciazione non appartiene affatto all'avv. Bagnulo, il quale, come è stato ripetutamente osservato, ha proposto di riunire i fondi occorrenti ricorrendo ai bilanci delle istituzioni di beneficenza.

Egli è stato dunque sorpassato di molte lunghezze, anche nel campo delle enunciazioni giuridiche, dalla Convenzione del 1927.

Ma se questo risultato è stato raggiunto, se il principio teorico enunciato dai filosofi giuristi rappre-

senza oggi una conquista del diritto internazionale positivo, ciò si deve principalmente (forse più esatto sarebbe dire *unicamente*) al sen. Ciruolo, alla sua perseveranza e al suo disinteresse. Bagnulo non c'entra.

Riassumendo, l'avv. Bagnulo non è stato plagiato mai e da nessuno: non dal progetto Ciruolo, come la scrittura avversaria riconosce; non dalla Convenzione internazionale, come le nostre citazioni chiaramente dimostrano.

Perciò il patrocinio del senatore Ciruolo chiede e

CONCLUDE:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza o deduzione, respingere la domanda dell'avv. Bagnulo e condannarlo nelle spese del giudizio.

Col massimo ossequio.

Avv. FERRUCCIO LIUZZI

Avv. ALFREDO FABRIZI

Avv. ANDREA MALCANGI

Avv. GIOVANNI GIURIATI.

Dichiaro:

- 1) di non essere squadrista.
- 2) di non aver partecipato alla marcia su Roma;
- 3) di non aver ricoperto cariche nel partito fascista e nella milizia;
- 4) di non essere insignito della sciarpa littorio;
- 5) di non aver aderito alla cosiddetta repubblicana sociale italiana.--

Roma, 15 luglio 1944.--

Giovanni Ciarola



ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
PER LE
SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

N. 12/328 Prot.

Roma, 14 SET. 1945 1945

Risposta a nota del _____ N. _____ Alleg. _____

Stamperia Reale di Roma

OGGETTO: Senatore CIRAOLO Avv: Giovanni, nato a R. Calabria il
24.5.1873.

On. PRESIDENZA DEL SENATO

R O M A

Rivolgo preghiera a codesta On. Presidenza volersi compiacere farmi tenere, ai fini della procedura in corso per la dichiarazione di decadenza dalla carica, promossa dall'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, un rapporto informativo sull'attività svolta fuori e dentro il Senato dal Senatore in oggetto, con particolare riguardo a quella politica più o meno di adesione al fascismo ed alla volontà del dittatore, che rese possibile la guerra e fu causa della catastrofe.

Ove risultino, sarebbero anche gradite notizie sul comportamento di detto Senatore dopo il 25 luglio 1943.

In attesa di cortese sollecito riscontro, ringrazio ed ossequio.

SENATO DEL REGNO
SECRETARIATO GENERALE
Data 20.9.45
N. 157 Tit. III Cat. Q.

IL PRESIDENTE DELL'ALTA CORTE

L. Zaroni

Roma, 22 settembre 1945.

157

153

157/153

AL PRESIDENTE
dell'Alta Corte di Giustizia
per le sanzioni contro il fascismo
= R O M A =

Nel rispondere alla lettera 14 corr?, n. 12/328, ritengo anzitutto doveroso rilevare che l'attività politica e parlamentare del Senatore Giovanni CIRAULO era stata già esaminata dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, Conte Sforza, il quale, nel denunciare, con la sua lettera del 7 agosto 1944 alla S. V. i Senatori per i quali riteneva di dover proporre la decadenza, escluse da tale denuncia il Senatore predetto, non avendolo ritenuto - dopo matura informazione, secondo la esplicita dichiarazione dell'Alto Commissario medesimo - imputabile delle colpe previste, agli effetti della decadenza, dall'art. 8 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159.

Ciò premesso, trasmetto, per corrispondere alla richiesta della S. V., le notizie sull'attività parlamentare svolta in Senato dal predetto Senatore.

Nulla consta ufficialmente al Senato circa il comportamento di detto Senatore dopo il 25 luglio 1943.

57/153 Segreteria

SENATO DEL REGNO

SERVIZIO COMMISSIONI

Ricevuta del piego N. 453 diretto
a Presidente Alta Corte Giustizia

Roma, 25 Sett. 1945 Ore _____

Il Commesso incaricato della consegna

IV - 1945 (4000)

Ferronetti

Luca

80

81

C I R A O L O avv. Giovanni

= = = = =

Nominato Senatore il 6 ottobre 1919

== == ==

LEGISLATURA XXV

Ha parlato sul disegno di legge: Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-20 fino a che non siano tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1920. (35 - Sed. 28 dicembre 1919)

Ha riferito sui seguenti disegni di legge:

- 1 . Modificazioni alla legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro. (193)
- 2 . Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. (5)

LEGISLATURA XXVI

Funziona da Segretario provvisorio della Presidenza del Senato.

LEGISLATURA XXVII

Nominato membro ordinario della Commissione per gli auguri di Capo d'anno ai Sovrani (1925).

Ha parlato sul disegno di legge: Approvazione della Convenzione e dello Statuto firmati a Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonché del relativo Atto finale. (1594 - Sed. 7 giugno 1928)

LEGISLATURA XXVIII

Nominato membro effettivo della Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, dal 25 giugno 1929 al 17 dicembre 1929 (dimissionario). Rinominato il 27 dicembre 1929.

Ha riferito sui seguenti disegni di legge:

- 1 . Creazione di un Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro. (21 A)
- 2 . Conversione in legge del R.D.L. 8 aprile 1929, n. 625, concernente l'istituzione della "Giornata della Croce Rossa". (104)

- 3 . Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti. (1414)
- 4 . Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie. (1667)

5 .

LEGISLATURA XXIX

Nominato membro effettivo della Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, dal 1° maggio 1934.

LEGISLATURA XXX

Nominato membro della Commissione legislativa dei Lavori pubblici e delle Comunicazioni, dal 17 aprile 1939 al 22 gennaio 1941.
Nominato membro della Commissione legislativa delle Forze Armate, dal 22 gennaio 1941 al 5 agosto 1943.

Ha parlato sul disegno di legge: Maggiore assegnazione di fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione dell'asso-idroscalo alla Magliana. (845 - Lav. pubbl., 14 giugno 1940)

Ha riferito sui seguenti disegni di legge:

- 1 . Condizione per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. (115 - Lav. pubbl., 8 maggio 1939)
- 2 . Costruzione di scorte di carbone fossile presso le cokerie e le officine gas. (406 - Lav. pubbl. 10 novembre 1939)
- 3 . Modificazioni all'ordinamento del personale postale e telegrafico. (636 - Lav. pubbl., 28 marzo 1940)
- 4 . Cessione allo Stato del materiale rotabile delle ferrovie "Porto San Giorgio-Fermo-Amendola", "Adriatico-Sangritana" e "Voghera-Varzi" concesse all'industria privata. (742 - Lav. pubbl., 17 maggio 1940)
- 5 . Concessione di proroghe per l'ultimazione dei lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità. (805 - Lav. pubbl., 5 giugno 1940)
- 6 . Autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Palermo nei rioni Alberghiera, Monte di Pietà, Castellamare, Tribunale e relative norme di attuazione. (892 - Lav. pubbl., 24 giugno 1940)
- 7 . Precettazione ed assegnazione alla Croce Rossa Italiana, durante il tempo di guerra, di sottufficiali e militari di truppa del Regio eser-

83.

IN NOME DI S.A.R. UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

-----oOo-----

L'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo,
riunita in Camera di Consiglio
ha emessa la seguente

O R D I N A N Z A

Vista la richiesta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro
il fascismo, in data del 27 agosto 1945, per la dichiarazione di
decadenza dalla carica di Senatore di
CIRAULO GIOVANNI, nato il 24 maggio 1873 a Reggio Calabria, per
avere nella sua qualità di Senatore, con voti ed atti contribuito
al mantenimento del fascismo e a rendere possibile la guerra;

Esaminate le deduzioni difensive dell'interessato;

Sentito il relatore;

Letti gli articoli 8 del D.L.L. 27 luglio 1945 n°159 e 8
del D.L.L. 13 settembre 1944 n°198;

R E S P I N G E

la richiesta di decadenza dalla carica dal Senatore
CIRAULO GIOVANNI.

Roma li 14 novembre 1945

Per estratto conforme all'originale

Roma li 6 dicembre 1945

IL CANCELLIERE DELL'ALTA CORTE





SENATO DEL REGNO

84
14 Gennaio 1946

Caro Dr. Galamb,

Mantengo la promessa, e le mando la
monografia pubblicata in questi giorni intanto
d' U. S. S., sotto gli auspici del Ministero degli
Esteri, e con una prefazione del Presidente De Gasperi.

Il prof. G. M. de Rossi, nipote di G. B., il gran-
de archeologo romano, è docente di Epigrafia com-
parata e epigrafia del Continente Diplomatico.

Sarebbe bene se lei e il Dr. Tomassini vorranno pren-
derne conoscenza.

Se credesse che mi valga la pena, aggiungerei
questo libro ai pochi fogli della quale qualunque
epistola che contenga le poche indicazioni della
mia attività in Senato.

Con migliori saluti,

G. Casale

Roma, 22 gennaio 1946

Onorevole Senatore,

ho voluto leggere - prima di esprimer-
Le il mio vivo e cordiale ringraziamento per il
cortese invio - la interessante pubblicazione
sulla Unione Internazionale di Soccorso.

C'è da essere orgogliosi - come italiani -
che la prima idea di una così nobile e umanitaria
iniziativa provenga proprio da un italiano; ma de-
ve essere motivo di ben più grande e legittimo or-
goglio per Lei l'esserne stato il promotore, il
tenace assertore, l'"apostolo", e l'aver ottenuto
così unanimi e lungghieri riconoscimenti anche,
e soprattutto, nel campo internazionale.

Per avermi dato la possibilità di conoscere
questa grande e benefica istituzione, alla quale
giustamente si voleva fosse legato istituzional-
mente il Suo nome, mi è particolarmente grato rin-
novarLe il mio caloroso ringraziamento.

La pubblicazione è stata inserita nel Suo fa-
scicolo personale, a documentazione di una attivi-

85 b15

tà altamente meritoria.

Con il più deferente ossequio.

F. lo GALANTE

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

Onorevole Signore
Avv. Giovanni GIRAULO
Senatore del Regno

= ROMA =

MICHELE GAETANO DE ROSSI

L'UNIONE INTERNAZIONALE DI SOCCORSO

NELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1927 E
NELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Prefazione dell'On. ALCIDE DE GASPERI
Ministro degli Affari Esteri



SENATO DEL REGNO

IL SEGRETARIO GENERALE

87

Si dichiara risultare dagli atti del Senato che l'avv. Giovanni CIRAULO fu Antonino e fu Giulia Hamnett è nato a Reggio Calabria il 24 maggio 1873, è stato nominato Senatore del Regno il 6 ottobre 1919, ed è tuttora in carica.

Roma, 15 aprile 1946



IL SEGRETARIO GENERALE

Si dichiara risultare dagli atti del Senato che l'Avv. Giovanni CIRAULO fu Antonino e fu Giulia HAMNETT è nato a Reggio Calabria il 24 maggio 1873, ed ha ricoperto la carica di Senatore del Regno dal 6 ottobre 1919 al 7 novembre 1947.

Roma, 18 febbraio 1948

IL SEGRETARIO GENERALE

F.fo GALANTE



Senatore *Circolo av. Giovanni* (21) Data di nomina *6. 10. 1919*

Data di nascita *24. 5. 1873* - *Cons. 9. 12. 1919*

Data dei DISCORSI	OGGETTO	Data dei DISCORSI	OGGETTO
(25°)			
19. 12. 1920	Infortuni operai sul lavoro		
28. 12. 1919	Esercizi provvisori 1919-20		
2. 2. 1920	Orsinegg invalidi di guerra		
7. 6. 1928	Commissione Ginevra 19. 7. 1927 per Unione Internazionale di soccorsi. -		
(30°)			
14. 6. 40	n. 845 - Mezzogiorno acquedotto di fondi per la riedificazione del Terzole e per la costruzione dell'arco-idroscalo alla Mezzogiorno		

RELAZIONI

Leg. 25 ^a	Leg. 27 ^a	Leg. 28 ^a	Leg. 30 ^a	Leg.	Leg.
5	1167. 1193. 617. 814. 1058. 1089.	21 ^a . 104. 1414. 1667 1847.	115 406 493 636 742 805 892 1741		

Leg.	NOMINE, CARICHE, ecc.	Leg.	NOMINE, CARICHE, ecc.
(27 ^a)	Membera Comand ^o per gli angari di Capodanno (1925)	30 ^a	Membero Commissione Forze Armate
(28 ^a)	Membero Comand ^o d'istruzione A.C.		
(29 ^a)	Membero Comand ^o d'istruzione A.C.		
30 ^a	Membero Commissione lavori pubblici e comunicazioni		

Interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, ecc.

Sulq. interrog. sul poeta unnamista
 Sofia Alessio (31. 1. 1921) -
 Interrog. mi comparsi ai Capi d'istituto
 che hanno l'incarico d'insegnamento -
 (4. 5. 14. 2. 1921)

Senatore CIRAOLO Avv. Giovanni (21[^])

nomin. 6 ottobre 19

Data di nascita 24 maggio 1873

conv. 9 dicembre 19

Data dei discorsi	O G G E T T O	Data dei discorsi	O. G G E T T O
14-5-40	845 Assegnazione fondi per sistemazione del Tevere e costruzione aereo-idroscalo alla Magliana		

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

Leg. 28 ^a	Leg. 30 ^a	Leg.	Leg.	Leg.	Leg.
21-A	115				
104	406				
1414	493				
1667	636				
1847	742				
	805				
	898				
	1741				

Leg.	NOMINE, CARICHE, ecc.	Leg.	NOMINE, CARICHE, ecc.
28 ^a	Membro effettivo della Commissione permanente d'istruzione	29 ^a	Membro effettivo della Commissione d'istruzione
28 ^a	dai le dimissioni se membro della Commissione d'istruzione	30 ^a	Membro Commissione Lavori pubblici e comunicazioni
28 ^a	Membro ordinario della Commissione permanente d'istruzione	30 ^a	Membro Commissione Forze Armate

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, ecc.

--	--

SENATO DEL REGNO

STATO DELLE ONORIFICENZE

dell'Onorevole Senatore CIRAOLO avv. Giovanni di Antonino

GRADO	ORDINE MAURIZIANO		ORDINE CORONA D'ITALIA		NOTE
	Data		Data		
Cavaliere.					
Cavaliere Ufficiale					
Commendatore.	22	giugno 1924	23	maggio 1915	M.P.
Grande Ufficiale			18	settembre 1919	- M.P.
Gran Cordone.			4	agosto 1921	- M.P.

Altri Ordini Cavallereschi:



Lucifer



Circolo

pag. 83

ASSR
Archivio storico del Senato della Repubblica